

del 18 ottobre 2025



Risarcimento del danno da demansionamento

L'adibizione "costante e sistematica" a mansioni inferiori svolte per "buona parte della giornata lavorativa" configurano un danno alla dignità professionale e all'immagine lavorativa liquidabile in via equitativa in misura pari al 6% della retribuzione.

Il principio è enunciato nell'ordinanza 8 maggio 2025 n. 12128, dalla Corte di Cassazione a conferma di quanto statuito in sede d'appello.

La vicenda che ha condotto alla menzionata pronuncia riguarda un rapporto di lavoro subordinato presso una compagnia telefonica. Il dipendente, da anni inserito nel settore delle Risorse Umane, con competenze consolidate in organizzazione del lavoro e relazioni sindacali, veniva trasferito nel maggio 2009 al settore informatico nell'ambito di una più ampia riorganizzazione interna, mirata a riallocare il personale nelle diverse Aree di Staff, con l'obiettivo di avvicinare i dipendenti al core business dell'impresa.

Tuttavia, il trasferimento comportava l'assegnazione a mansioni considerate del tutto estranee rispetto alla professionalità acquisita nel corso di ben 26 anni di esperienza. I compiti affidatigli erano modesti, privi di rilevanza e non erano accompagnati da alcuna formazione specifica nel settore informatico.

Il lavoratore adiva il Tribunale, richiedendo il riconoscimento del danno da dequalificazione professionale. Il Tribunale respingeva integralmente la domanda dell'attore, ritenendo insufficienti le prove da lui fornite. Tuttavia, in sede di impugnazione il giudice d'appello riformava la decisione di primo grado riconoscendo il danno da dequalificazione professionale, con conseguente risarcimento.

Contro tale pronuncia, la società convenuta presentava ricorso in Cassazione, contestando la falsa applicazione dell'art. 2103 del c.c., che disciplina l'assegnazione delle mansioni e sostenendo altresì la carenza di prove circa il danno subito dal dipendente.

Gli Ermellini respingevano il ricorso dell'azienda, confermando la sentenza d'appello. In particolare, i giudici di legittimità evidenziavano come la Corte territoriale avesse correttamente valutato la documentazione e le testimonianze presentate, dimostrando che le mansioni assegnate al lavoratore erano estranee al suo bagaglio professionale, maturato nel settore delle Risorse Umane. Ad aggravare ulteriormente la situazione vi era l'assegnazione al dipendente di compiti marginali, senza alcuna formazione adeguata e, talvolta, l'isolamento dai colleghi.

La Cassazione ha, inoltre, richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui le decisioni n.21/2019 (*"se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 cc, anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione"*) e n. 34073/2021, secondo cui il danno derivante da demansionamento non sorge automaticamente, ma deve essere dimostrato mediante elementi concreti, presuntivi e coerenti.

L'uso del bagno nei locali pubblici è riservato ai clienti

Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.

Tuttavia, l'uso di questi servizi è riservato esclusivamente ai clienti. Il principio è confermato dalla sentenza del Tar Toscana n. 691 del 18 febbraio 2010 che precisa che un locale non è un bagno pubblico. Invero, chiariscono i giudici, garantire l'uso universale del bagno porterebbe, infatti, a una "eccessiva gravosità economica" per l'esercente, configurando una vera e propria "limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell'art. 41 della Costituzione" per quest'ultimo. Pertanto, il bagno non è di tutti, ma il suo utilizzo deve essere comunque garantito a chiunque abbia consumato nel locale e si sia quindi identificato come cliente. Anche il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 187, non lascia dubbi in questo senso: *"Il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo"*.

Un bagno a norma e funzionante è, insomma, un obbligo inderogabile per qualunque “esercizio con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma”. Una definizione che, come si anticipava, taglia comunque fuori tutti i luoghi dove ci si limiti all’asporto o dove il consumo è immediato. Va, inoltre, aggiunto che tutte le norme sopracitate decadono nel momento in cui esistano eventuali regolamenti comunali, in grado di normare il comportamento degli esercenti.

Alcuni regolamenti comunali possono, invero, obbligare in via generale, i gestori dei pubblici esercizi ad “assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)”, anche prevedendo “l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto di assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)”.

Ma in via generale, l’obbligo per gli esercizi pubblici di avere almeno un servizio igienico ha come destinatario esclusivo la “clientela”, ovvero chi per definizione consuma e paga.

Riscatto dei contributi non versati anche se andati in prescrizione

Il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia relativamente a quei periodi. Lo ha chiarito l’Inps con [la circolare n. 48 del 24/02/2025](#), con cui sono state illustrate le ultime modifiche alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, avvenute tramite l’art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro). Modifiche che – si puntualizza – sono entrate in vigore lo scorso 12 gennaio.

Nella specie, l’art. 13 della legge n. 1338/1962 prevede che – ferme restando le disposizioni penali – il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione di rendita vitalizia è, quindi, lo strumento per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore. Essa consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Come chiarito dall’Istituto previdenziale, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere richiesta:

- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- dai superstiti del lavoratore.

Tutti questi soggetti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia reversibile, a condizione che forniscano la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

Occorre aggiungere l’ulteriore tassello rappresentato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile n. 22802, depositata il 7 agosto 2025, nella quale è stato delineato con precisione un meccanismo prescrittivo articolato in tre step temporali:

- i contributi omessi si prescrivono ordinariamente in cinque anni;
- dalla prescrizione dei contributi decorre il termine decennale entro cui il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore;
- decorso il termine decennale senza che il datore di lavoro abbia provveduto, il lavoratore può, nei successivi dieci anni, sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita, con diritto al risarcimento del danno.

Infine, spirato anche questo termine, si apre al lavoratore la possibilità di avvalersi della nuova opportunità, in vigore dal 12 gennaio 2025, non soggetta a prescrizione, di pagarsi da sé i contributi necessari per la costituzione della rendita vitalizia.

Si ricorda che l’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa, redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

Il legislatore ha, infatti, inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie; l’esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte Costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989). La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali (testimonianze). La circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 riepiloga i principi inderogabili della disciplina del riscatto dei contributi. I documenti – si puntualizza innanzitutto – devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; l’Istituto previdenziale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.

Infine, la documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte e integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.

Bonus prima casa per residenti all'estero

Anche i residenti all'estero possono accedere al bonus prima casa per acquisto di un immobile situato in Italia: ecco regole e limiti.

Con la risposta all'interpello n. 28/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del bonus in questa circostanza, definendo tutti gli aspetti da valutare ai fini del diritto.

Per fruire del bonus prima casa, fermi restando tutti i requisiti del caso, l'immobile deve essere localizzato in un Comune in cui il soggetto è stato residente in passato oppure abbia svolto la sua attività. Ma non deve necessariamente rappresentare l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero.

Per accedere all'agevolazione è poi necessario rispettare tutte le condizioni previste dal regime agevolativo e, con riferimento al luogo in cui è situato l'immobile, come detto, deve trattarsi di:

Comuni rispetto ai quali il soggetto ha manifestato, nel corso del tempo, interessi personali, familiari o lavorativi, avendovi risieduto o svolto attività.

Dunque, interpretazione a maglie larghe da parte del Fisco, che apre ad acquisti immobiliari in Italia laddove si possano configurare una sorta di radici storiche (familiari o lavorative) da preservare.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- **13/10** – EUROPOL 2025 - SNE-321 - CIRCOLARE - Designazione personale selezione copertura posizione per Esperto Nazionale Distaccato
- **13/10** – Mobilità del personale del ruolo ordinario dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Avvio procedure di mobilità
- **17/10** – Mobilità ordinaria del personale appartenente al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato dei settori di impiego servizio sanitario, psicologia e polizia scientifica

Al caregiver spettano 30 giorni liberi grazie al mese di sollievo

Il mese di sollievo, o ricovero di sollievo, è un breve periodo di tempo in cui una persona non autosufficiente e con disabilità grave, ai sensi della legge 104, viene assistita in una struttura specializzata per diverse ragioni.

Con il termine «caregiver familiare» si designa proprio colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza.

I ricoveri di sollievo, noti anche come ricoveri temporanei di sollievo o periodi di sollievo, sono servizi pensati per offrire assistenza temporanea a persone anziane, disabili gravi ai sensi dell'art. 3 L. n. 104 del 1992, o affette da patologie croniche, al fine di alleggerire il carico assistenziale delle famiglie e dei caregiver.

Si tratta di soggiorni di breve durata (di norma fino a 30 giorni) in strutture specializzate, come RSA o case di riposo, durante i quali la persona non autosufficiente riceve assistenza medica, infermieristica, farmaceutica e sociosanitaria.

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti o temporaneamente bisognose di maggiore assistenza rispetto a quella che il caregiver può fornire. In particolare, è possibile richiederlo in relazione all'assistenza fornita a:

- anziani non autosufficienti;
- anziani che necessitano di supporto sanitario per un periodo limitato;
- persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 L. n. 104 del 1992, che necessitano di assistenza continuativa;
- pazienti dimessi dall'ospedale, bisognosi di riabilitazione o convalescenza in assenza di un supporto familiare adeguato.

L'obiettivo è duplice: garantire una cura adeguata alla persona fragile e, allo stesso tempo, dare sollievo e respiro al caregiver, permettendogli di prendersi cura di sé o affrontare le esigenze personali.

L'attivazione del ricovero temporaneo può avvenire attraverso due canali:

1) *Strutture pubbliche (in convenzione con il SSN)* – la richiesta va presentata tramite il medico di base o gli assistenti sociali del Comune è necessaria una valutazione sanitaria e sociale che certifichi l'esigenza del ricovero la procedura coinvolge le ASL e i servizi sociali territoriali, che si occupano della presa in carico e dell'eventuale assegnazione del posto in struttura.

2) *Struttura privata* – la richiesta può essere fatta direttamente alla struttura scelta è comunque richiesta la presentazione della documentazione sanitaria che attesta lo stato di salute e la necessità del ricovero.

Per accedere al servizio di ricovero di sollievo, occorre fornire:

- a) certificato del medico curante o valutazione dell'ASL;
- b) documentazione sanitaria aggiornata della persona da assistere;
- c) eventuale ISEE, se il servizio è pubblico e soggetto a compartecipazione alla spesa.

La durata è flessibile e può variare in base alle necessità della persona assistita, alla disponibilità della struttura e alle disposizioni del Comune o dell'ente gestore.

Generalmente il soggiorno ha una durata massima di 30 giorni all'anno, eventualmente frazionabili. Le tipologie di strutture disponibili sono RSA e case di riposo in grado di garantire assistenza 24 ore su 24 per anziani e disabili in regime residenziale oppure centri diurni che offrono un supporto giornaliero, utile per i caregiver che necessitano di ore di sollievo durante la giornata. Per informazioni ci si può rivolgere ai Servizi sociali comunali, alle ASL (Aziende Sanitarie Locali): per valutazioni sanitarie e inserimento in strutture convenzionate o a associazioni di volontariato o supporto ai caregiver: molte offrono assistenza nella copertura delle domande o percorsi di sollievo alternativi.

Fondo sanitario “Poste Vita – Fondo Salute / TPA Previmedical”. Problematiche interpretative e disfunzioni gestionali relative all'applicazione della franchigia fissa di € 3.000 per evento in presenza di interventi eseguiti in rete convenzionata

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 10 ottobre 2025, dalla Segreteria Nazionale:

*“... questa Segreteria Nazionale, a seguito delle articolate segnalazioni provenienti dalle proprie strutture territoriali, che hanno trasmesso documentazione circostanziata e casi esemplificativi – ritiene necessario sottoporre alla Sua cortese attenzione le perplessità insorte relativamente all'effettivo accesso alle prestazioni che dovrebbero essere assicurate con la copertura sanitaria integrativa oggi gestita da **Poste Vita – Fondo Salute**, per il tramite del **TPA Previmedical**.*

Le condizioni contrattuali da un lato, le difficoltà nell'ottenere i previsti ristori dall'altro, non offrono al personale i benefici auspicati, e rivelano un significativo peggioramento rispetto alle polizze stipulate in precedenza.

Le franchigie previste per le visite mediche specialistiche sono state infatti sostanzialmente raddoppiate e paradossalmente, per buona parte degli esami strumentali inseriti nel capitolato, risulta più conveniente rivolgersi direttamente ai centri medici privati che praticano prezzi inferiori al ticket richiesto dall'assicurazione.

E se quanto agli esami di routine si discute di poche decine di euro, ben più impegnative sono le ricadute derivanti dall'applicazione della franchigia fissa di euro 3.000 in occasione di grandi interventi chirurgici o ricoveri per gravi malattie.

Dalla lettura delle condizioni contrattuali si evince invero in modo inequivocabile che, qualora il ricovero o l'intervento siano eseguiti in struttura convenzionata e da equipe medica in rete, l'assistito beneficia della copertura integrale sino al massimale di 250.000 euro, comprensiva delle spese sostenute nei 150 giorni antecedenti e nei 150 giorni successivi all'evento principale, purché strettamente pertinenti alla medesima patologia.

Si tratta di una formulazione chiara, che definisce l'intervento come evento unitario di cura, comprensivo dell'intero percorso diagnostico-terapeutico, coerentemente con la logica assicurativa di continuità dell'assistenza.

Ebbene, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute Previmedical, la società operativa incaricata della gestione dei rapporti con gli assistiti, sta applicando la franchigia dei 3.000 euro anche alle prestazioni propedeutiche o conseguenti – visite, accertamenti diagnostici, fisioterapia e riabilitazione – qualora queste siano state effettuate fuori rete, pur se accessorie all'intervento principale integralmente avvenuto in convenzione.

Tale prassi, oltre a introdurre una disparità di trattamento rispetto al precedente regime CASPIE, viene adottata in forza di una lettura che a nostro sommo avviso non è aderente al testo contrattuale.

In disparte la considerazione che sostenere un intervento chirurgico significa affrontare un percorso clinico complesso e spesso urgente, nel quale non sempre è possibile scegliere con anticipo la struttura per le indagini preliminari o per i controlli post-operatori, applicare una franchigia fissa di tremila euro solo perché un esame diagnostico o una visita sono stati eseguiti presso un centro pubblico non convenzionato, ed a prescindere dall'effettivo costo di tali prestazioni, snatura la ratio di tutela propria del fondo sanitario e crea un'ingiustificata penalizzazione rispetto all'interpretazione che lo stesso contratto suggerisce.

Va inoltre sottolineato che le criticità non si limitano al livello interpretativo. Diversi nostri iscritti hanno segnalato infatti una grave inefficienza del canale di contatto Previmedical, il quale risulta, di fatto, privo di reale capacità di interlocuzione. Non sappiamo se ciò dipenda da limiti organizzativi della società che a quanto ci risulta gestisce diversi fondi assicurativi. Sappiamo però, da quanto ci è stato riferito, che non esistono canali di comunicazione con l'ufficio legale o la direzione, e che gli operatori del call center non forniscono alcun tipo di assistenza rispetto a richieste che eccedano il livello base di informazione.

Pur con il dovuto beneficio di inventario, non avendo potuto direttamente verificare i lamentati disservizi e le cause all'origine delle richiamate controverse interpretazioni contrattuali, crediamo necessario ed indifferibile promuovere un momento di verifica con Poste Vita e/o con Previmedical, volto a chiarire in quali casi le prestazioni siano, in tutto o in parte, non coperte dalla polizza.

Ci permettiamo poi di suggerire l'opportunità di predisporre una nota esplicativa indirizzata a tutte le articolazioni della Polizia di Stato al fine di chiarire i criteri di rimborsabilità delle prestazioni pre e post intervento e le condizioni in presenza delle quali la franchigia non deve essere applicata nei casi in cui l'evento principale (ricovero o intervento) sia avvenuto in rete convenzionata.

Non meno importante appare la necessità di valutare, d'intesa con il gestore, l'attivazione di un canale di assistenza dedicato al personale della Polizia di Stato, con operatori formati sulle specificità del nostro piano sanitario, tempi di risposta garantiti e tracciabilità delle richieste, così da restituire certezza e dignità a un servizio che riguarda direttamente la salute degli operatori e delle loro famiglie.

Nella piena consapevolezza della delicatezza del tema e nella volontà di contribuire in modo costruttivo alla soluzione, restiamo a disposizione anche per fornire più specifiche indicazioni sui casi da noi conosciuti, anche se del caso per partecipare a eventuali approfondimenti tecnici che verranno ritenuti opportuni. ...”

In risposta alla nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 28 luglio 2025, pubblicata nel [n. 31](#) di questo notiziario, con la nota N. 555/V-RS/Area 2^A/01/07, prot. n. 0018989 del 10 settembre 2025, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici della Gestione Patrimoniale, ha fornito i seguenti elementi informativi.

È stato segnalato che i dati del fabbisogno territoriale, rilevati e ripartiti per ufficio di appartenenza, sono stati comunicati alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, all'inizio del mese di agosto, ai fini del completamento della procedura e dell'accreditamento dei relativi fondi ai funzionari delegati presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.

Si fa riserva di fornire ulteriori eventuali aggiornamenti.

Sedi interessate dalla presenza di centri per la gestione dei rimpatri Necessità di rivedere il monte ore straordinario

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 10 ottobre 2025, dalla Segreteria Nazionale:

“... non crediamo serva compiere sforzi argomentativi per convincerLa di come la gestione dell'immigrazione, sia per la parte relativa all'ordinaria trattazione amministrativa dei titoli autorizzativi al soggiorno, sia, soprattutto, per l'assai più impegnativa parte relativa alle patologie del fenomeno migratorio, assorba una rilevante parte delle risorse, umane, logistiche e patrimoniali in una congiuntura che vede il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in costante affanno per riuscire ad assolvere le molteplici altre esigenze che gli sono istituzionalmente attribuite.

Ci sia consentito evidenziare come, in un momento in cui la dotazione organica è in costante contrazione – tendenza che grazie all'apprezzabile sensibilità del decisore politico dovrebbe a breve essere invertita – la possibilità di fare fronte ai sempre più stringenti impegni richiesti, non da ultimi quelli correlati ai servizi di ordine pubblico sia resa possibile solo grazie al senso di responsabilità ed alla dedizione che il personale della Polizia di Stato, di ogni ruolo, non esita ad anteporre alla propria vita di relazione ed agli spazi affettivi.

Sacrifici che meriterebbero di essere quantomeno apprezzati con un tempestivo riconoscimento dei carichi di lavoro ampiamente eccedenti gli standard contrattuali. Per ottenere il quale – ed anche questo non è certo un segreto per l'autorevole interlocutore al quale con la presente ci rivolgiamo – sono invece previsti defatiganti attese. A subire le conseguenze di questo perverso intreccio che costringe a fare sempre di più con sempre di meno sono, in particolare, i colleghi che hanno la sventura di operare in sedi che ospitano le strutture preposte al rimpatrio degli stranieri irregolari, chiamate ad assicurare una serie di attività accessorie – dai compiti di vigilanza all'identificazione – che il personale aggregato non riesce a coprire in autonomia. Possiamo qui fare l'esempio della Questura di Potenza, nel cui comprensorio di competenza ricade il CPR di Palazzo San Gervasio, che per soddisfare le incombenze in narrativa si vede sottrarre una media stimata di 1300 ore mensili pari ad oltre un terzo del monte ore che ammonta complessivamente a 3442 ore mensili.

A significare come queste realtà, soprattutto quelle che come la Questura di Potenza da noi presa a modello di riferimento contano su un organico contenuto, finiscano con l'essere doppiamente penalizzate perché da un lato scontano il ritardo nell'alimentazione del turn over e nell'allineamento alle consistenze previste dalle tabelle ordinamentali – peraltro elaborate quando i CPR ancora non erano stati istituiti e quindi già solo per questo sottodimensionate – e dall'altro vedono buona parte delle ore di straordinario assegnate consumate per soddisfare esigenze di interesse generale.

Una incongruenza che a nostro sommo avviso dovrebbe essere riequilibrata attraverso una integrazione del monte ore mensile che possa quantomeno attenuare la penalizzante situazione che finisce con l'essere sofferta dal personale che opera sul territorio.

Ecco perché, volendo anche non scadere in una inevitabile ridondanza di elencazione di dati e report sulle attività svolte, avendo piena consapevolezza che le sono ben note per interesse diretto e quotidiano, evitiamo di ripeterle l'analisi certosina di quelle che sono le risultanze di tutti gli uffici che hanno nella loro giurisdizione un CPR e, soprattutto della questura di Potenza che abbiamo preso come riferimento per portare alla Sua attenzione questo annoso e pernicioso problema.

Così come siamo consapevoli che stiamo agendo su un terreno, quello della distribuzione delle risorse accessorie, assai complesso in considerazione della diminuzione dell'organico complessivo e delle troppe criticità che stanno frenando uno sforzo apprezzabile e considerevole da parte del Ministro e del Dipartimento per cercare di assumere quante più unità possibile.

Sforzi però che da soli, almeno in questo frangente non aiutano a risolvere le criticità evidenziate e che, pertanto richiede un Suo autorevole intervento affinché lo spirito di abnegazione e la disponibilità ad effettuare molto di più di quello che un regolare turno di servizio consentirebbe non lasci il posto allo scoramento e alla percezione di non essere considerati per l'effettivo impegno profuso.

Confidando sulla Sua capacità di valorizzare le suggestioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale e del servizio di cui trattasi, restiamo fiduciosi in attesa di un cortese risolutivo riscontro. ...”

Il 9 ottobre scorso, nella sala riunioni dell'ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, si è svolta la riunione della Commissione Paritetica Centrale per l'istruzione e lo Sviluppo Professionale del personale. Durante l'incontro, il SIULP ha nuovamente sollevato alcune criticità riguardanti il 19° Corso di formazione per Vice Ispettori, già oggetto di segnalazioni precedenti. In particolare, sono state messe in luce le problematiche legate alle prove universitarie, con un focus sull'esame di diritto amministrativo, e le difficoltà riscontrate nelle prove intermedie. È stata ribadita l'importanza di aumentare l'uso delle banche dati disponibili per le Forze di polizia durante i corsi, considerando le evidenti difficoltà operative emerse nel 17° corso, dove i nuovi Vice Ispettori, una volta assegnati ai reparti, si sono spesso trovati in difficoltà a causa della mancanza di familiarità con gli strumenti applicativi. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di rivedere le modalità di somministrazione dei casi pratici agli studenti. A nostro avviso, queste esercitazioni dovrebbero essere condotte in gruppi più piccoli e con un numero maggiore di docenti, compatibilmente con le disponibilità organizzative degli Istituti, per favorire un coinvolgimento migliore e un'interazione didattica più efficace. Infine, in un'ottica di attenzione alle esigenze del personale, è stata proposta l'anticipazione dell'interruzione didattica natalizia dal 23 al 19 dicembre, per evitare rientri poco funzionali e penalizzanti. L'Ispettorato ha preso atto della richiesta e si riserva di valutarne la fattibilità in base agli impegni formativi previsti nel periodo.

Durante la seduta, si è discusso dello stato attuale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale. È stato fatto il punto sulle procedure straordinarie per il reclutamento di istruttori presso gli Istituti di formazione, oltre alla possibilità di ampliare l'offerta formativa per il personale della Polizia di Stato attraverso i portali Syllabus, SNA e Formez, già attivi nel settore della pubblica amministrazione.

Infine, tra le varie questioni sollevate, è stato presentato e votato un nuovo corso per formare i collaboratori degli istruttori di tecniche operative, destinato alle attività di addestramento per i servizi di Ordine Pubblico. Questo corso, sviluppato grazie all'iniziativa e alla collaborazione dei reparti speciali, è gestito dal Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico e si rivolge in particolare al personale dei Reparti Mobili. Avrà una durata di due settimane e si concluderà con un esame finale, il cui esito sarà registrato sul foglio matricolare.

Al seguente link <https://siulp.it/commissione-paritetica-centrale-per-istruzione-e-lo-sviluppo-professionale-del-personale-9-ottobre-2025/>



Accrescere il livello di consapevolezza dei diritti negli operatori di Polizia

Offrire agli attivisti sindacali e ai lavoratori del Comparto Sicurezza a ordinamento civile uno strumento aggiornato per l'auto sostegno professionale, la conoscenza e la tutela dei diritti della categoria

I più importanti aspetti del rapporto di lavoro e dei diritti dei Poliziotti, affrontati dal punto di vista del sindacato e del lavoratore, in una prospettiva di progresso e di emancipazione della categoria

Per info: icarbhone@siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 42/2025 del 18 Ottobre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123